

REGOLAMENTO ELETTORALE

per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei Soci di UNITA

1. Il Presidente dell'Associazione, unitamente al Consiglio Direttivo, indice le elezioni degli 11 membri del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Associazione, con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data in cui avranno luogo, che deve essere compresa tra il 1° giugno e il 30 Luglio dell'anno di scadenza del quadriennio di durata della carica, in concomitanza con l'assemblea dei soci.
2. In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più membri del Consiglio Direttivo si procede ai sensi dell'art. 21 comma 1 dello Statuto.
3. Il decreto di indizione, è pubblicato nel sito web dell'Associazione e diffuso a mezzo posta elettronica a tutti i Soci, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità. Il decreto è altresì conservato agli atti.
4. Nel provvedimento di indizione dovrà essere indicato:
 - a) il calendario della votazione, da tenersi in un'unica data o più date stabilite preventivamente;
 - b) la modalità di votazione;
 - c) l'ubicazione della o delle sedi elettorali;
 - d) la scadenza per la presentazione delle candidature.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'elezione è indetta da uno dei Vice – Presidenti.

Art. 2 – Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è composta da 6 soci fondatori scelti dal Direttivo uscente, i soci fondatori, che intendono presentare la propria candidatura in sede assembleare sono esclusi dalla Commissione Elettorale.
2. Il Consiglio Direttivo individua i soci che assumono il ruolo di Segretario della Commissione Elettorale e di scrutatori, tra coloro i quali non abbiano presentato la propria candidatura a membro del Consiglio Direttivo, e si avvale di eventuali collaboratori, anche Soci, che non abbiano presentato la propria candidatura alla nomina di membro del Consiglio Direttivo, per mansioni di scrutinio.
3. La commissione Elettorale nomina tra i componenti il proprio Presidente.
3. Alla Commissione Elettorale compete:
 - a) ricevere le candidature pervenute e, verificatane la regolarità, redigere le liste elettorali;
 - b) sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto dal successivo art. 6, adottando se del caso – anche in via d'urgenza e senza formalità procedurali – i provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma;
 - c) decidere, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro la regolarità delle liste elettorali e i risultati elettorali proclamati dal Presidente.

d) la Commissione Elettorale decide sui ricorsi proposti ai sensi della lettera precedente a maggioranza semplice dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 3 – Elettorato passivo

1. Possono candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui al successivo art. 5, tutti i Soci dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa, qualora prevista per la propria categoria di Socio, alla data di scadenza del primo semestre dell'anno in cui avviene l'elezione (ovvero al 31 dicembre).

2. Non possono presentare la candidatura i soci onorari.

3. Decorso il termine per la presentazione delle candidature di cui al successivo art. 5 comma 2, l'elettorato passivo è limitato ai soli Soci che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il suddetto termine e di cui sia stata verificata la regolarità dalla Commissione Elettorale, anche in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 16 comma 1,2 e 3 del Codice Etico adottato dall'Associazione.

Art. 4 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i Soci dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa annuale qualora prevista per la propria categoria di Socio, alla data di scadenza del primo semestre dell'anno in cui avviene l'elezione (ovvero al 31 dicembre).

2. Il diritto di voto è precluso ai Soci onorari.

3. Non è ammesso il voto per delega.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

1. I Soci che intendono candidarsi per la carica di membro del Consiglio Direttivo devono presentare formale istanza scritta a mezzo posta elettronica indirizzata al Consiglio Direttivo, tutti domiciliati in ragione della loro carica presso la sede dell'Associazione, che è anche ufficio della Commissione Elettorale, allegando il modulo di candidatura reperibile sul sito web dell'Associazione, il proprio curriculum vitae, che contenga anche eventuali cariche e/o incarichi che possano confliggere con gli interessi dell'Associazione o essere incompatibili con il ruolo di componente del consiglio direttivo, e il programma (progetto elettorale), in linea con gli scopi associativi, che intendono proporre ai soci al fine di ottenere il loro consenso.

2. La presentazione delle candidature deve avvenire entro le ore 13.00 del 10 giugno 2021.

3. Il Segretario della Commissione Elettorale provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ciascun candidato, a dare adeguata e tempestiva pubblicità ai documenti presentati.

4. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre il secondo giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione e ad esso viene data adeguata e tempestiva pubblicità.

5. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono considerati nulli.

Art. 6 – Norme generali relative alla campagna elettorale

1. Ogni candidato è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo in carica il proprio programma (progetto) elettorale, in linea con gli scopi associativi, che intende sottoporre all'attenzione dei soci. Il programma deve esser redatto con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio dell'Associazione.
2. La propaganda elettorale, nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione della Repubblica Italiana verrà effettuata tramite comunicazione a mezzo email/newsletter effettuata dall'Associazione a tutti i soci.
3. La Commissione Elettorale assicura ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità e cura la diffusione dei loro nominativi, del rispettivo curriculum vitae e dei programmi (progetti) elettorali via email a tutti i suoi soci.
4. Ogni forma di propaganda deve cessare entro il secondo giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione. In caso di mancato rispetto del limite sopra indicato la Commissione Elettorale valuterà l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori in funzione della gravità delle violazioni.

Art. 7 – Votazioni

1. La data di svolgimento della votazione è fissata dal Presidente con proprio provvedimento ai sensi del precedente art. 1. Le operazioni di voto avverranno durante l'Assemblea ordinaria, come previsto dallo Statuto dell'Associazione.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti seguendo le seguenti procedure:
 - a) al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti ordinandoli in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti. Per l'elezione di ulteriori membri del Consiglio Direttivo saranno eletti i candidati con il maggior numero di voti, in numero pari alla disponibilità di cariche nel Consiglio Direttivo per le quali è, da Statuto, riservata all'Assemblea la relativa nomina.
 - b) il numero delle cariche disponibili, come membri del Consiglio Direttivo, è indicata dallo Statuto dell'Associazione approvato dall'Assemblea ordinaria in una seduta precedente a quella nell'ambito della quale si svolgeranno le elezioni;
 - c) in caso di parità fra candidati che risultino ultimi eletti, si procede ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il candidato più anziano con riferimento all'anzianità associativa.
3. Le votazioni sono valide solo in presenza del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea previsti dallo Statuto, in prima o in seconda convocazione.

Art. 8 – Elenchi degli elettori

1. L'elenco nominativo degli elettori attivi viene predisposto dalla Commissione Elettorale ed è liberamente consultabile presso la Sede dell'Associazione e pubblicato sul sito web dell'Associazione. Il provvedimento di indizione delle elezioni, a cura della Commissione Elettorale, viene pubblicato sul sito web dell'Associazione.
2. Fino al giorno antecedente la votazione, l'elenco degli elettori aventi diritto all'elettorato attivo può essere modificato o integrato d'ufficio rispetto all'aggiornamento dell'elenco dei Soci iscritti o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata alla Commissione Elettorale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto.
3. Fino al giorno lavorativo antecedente la scadenza per la presentazione delle candidature, gli elenchi degli elettori passivi possono essere modificati o integrati d'ufficio rispetto all'aggiornamento dell'elenco dei Soci iscritti o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata alla Commissione Elettorale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto.

Art. 9 – Convocazione degli elettori

1. La convocazione degli elettori da parte del Presidente deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della votazione.
2. La convocazione avviene contestualmente all'indizione delle elezioni, nonché unitamente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria nell'ambito della quale si realizzerà lo svolgimento delle elezioni. La convocazione sarà trasmessa a ciascun Socio a mezzo posta elettronica. La convocazione degli elettori viene altresì conservata agli atti ed è pubblicata nel sito web dell'Associazione.
3. Le modalità di convocazione di cui al precedente comma rendono conoscibile ad ogni effetto di legge l'evento elettorale da parte degli elettori, ancorché assenti o impediti al momento della convocazione.

Art. 10 - Operazioni preliminari

1. Il giorno della votazione, prima dell'apertura dell'Assemblea ordinaria, avviene l'insediamento della Commissione che dà corso alle operazioni preparatorie consistenti in:
 - a) controllo dell'elenco degli elettori attivi;
 - b) in caso di votazione in presenza, la predisposizione di un sufficiente numero di schede di voto complete del timbro dell'Associazione o altro mezzo di autenticazione, nonché della firma di un componente della Commissione Elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 11 - Operazioni di voto

1. Il voto degli elettori è espresso mediante apposizione di preferenza su apposita scheda.
2. Le operazioni di voto si svolgono:
 - a) in presenza dell'elettore, mediante accertamento della sua iscrizione nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante esibizione di un valido documento di identificazione; ciascun

elettore dovrà apporre la firma sull'apposito registro delle presenze all'Assemblea;

b) per via telematica, qualora il Consiglio Direttivo uscente abbia approvato la possibilità di espletare il voto con tale modalità provvedendo preventivamente a redigere idoneo regolamento disciplinante le modalità di voto telematico. Le operazioni di voto con modalità telematica dovranno in ogni caso essere chiuse antecedente alla data fissata per l'elezione.

c) via mail, mediante l'invio della scheda elettorale compilata, sottoscritta in via analogica e successivamente scansionata.

3. Ogni avente diritto può indicare un numero di preferenze non superiore al numero dei membri da eleggere (11).

4. In sede di Assemblea, il Presidente, apre la votazione e ne decreta la chiusura una volta terminata la raccolta delle schede votate.

5. Le contestazioni di semplice soluzione insorte in relazione alle operazioni elettorali sono fatte verbalizzare dal Presidente della Commissione Elettorale e sulle stesse si esprime e decide la Commissione Elettorale a maggioranza. In caso di parità di voti dei membri, prevale il voto del Segretario della Commissione.

Art. 12 - Vigilanza sulle operazioni di voto

1. La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione sia durante lo scrutinio, è assicurata dal Presidente della Commissione Elettorale coadiuvato dal Segretario, o da collaboratori anche esterni all'associazione.

Art. 13 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono svolte dal Segretario della Commissione Elettorale, una volta terminate le operazioni di voto, e si svolgono in seduta pubblica. Il Segretario può avvalersi di collaboratori.

2. Qualora il Consiglio Direttivo constatasse una contenuta affluenza, può derogare al disposto dell'Art. 11 e stabilire che le elezioni avvengano per chiamata dei singoli elettori.

3. Qualora la modalità di voto sia cartacea, per ciascuna votazione il Segretario:

a) accerta il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.

b) procede allo spoglio delle schede votate, declamando i nominativi dei candidati segnati su ciascuna scheda elettorale pervenuta e valida.

c) porta a compimento le operazioni di scrutinio senza soluzione di continuità.

4. Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario.

5. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.

6. La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme degli elettori votanti e inserisce in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.

Art. 14 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale verifica i risultati pervenuti e procede immediatamente nel corso dell'Assemblea ordinaria a comunicare l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.

2. Gli eletti sono proclamati dal Segretario della Commissione Elettorale nel corso dell'Assemblea con proprio provvedimento, che viene verbalizzato e pubblicizzato nelle stesse forme previste per l'indizione.

3. I nuovi membri del Consiglio Direttivo entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e avviene contestualmente il passaggio delle consegne con i consiglieri uscenti.

Art. 15 - Ricorsi

1. Entro i sette giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.

2. La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web dell'Associazione e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.

3. La Commissione Elettorale, in concerto con gli altri organi associativi, adotta ogni provvedimento idoneo a dare esecuzione al ricorso.

Art. 16 - Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto.

Il presente regolamento è stato redatto e approvato dal Consiglio Direttivo in carica in base ai poteri allo stesso conferiti dallo Statuto.

Roma,